



flash info paper

Compliance & Risk Management

febbraio 2022

Il presente numero si propone di illustrare le principali novità in tema di compliance normativa in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, del Regolamento Europeo GDPR e in materia di anticorruzione.

In questo numero:

- Agenzia per la sicurezza cybernetica nazionale: regolamenti di funzionamento
- La tutela del patrimonio culturale italiano e la responsabilità degli enti
- Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi
- Whistleblowing, pubblicate le FAQ ANAC
- Legge europea 2019-2020: le modifiche al Codice appalti e gli impatti per le imprese
- Telemarketing aggressivo. Il Garante Privacy sanziona Enel Energia
- Data breach, le nuove linee guida EDPB sulla notifica
- Novità in tema di Registro pubblico delle Opposizioni
- Assoluzione di Saipem per responsabilità 231 (Trib. Milano, Sez. X, 21 dicembre 2021 (ud. 28 settembre 2021), n. 9501)
- Illiceità della mediazione onerosa (Cass. Pen., Sez. VI, 13 gennaio 2022 (ud. 14 ottobre 2022), n. 1182)
- La confisca per i reati di criminalità organizzata (Cass. Pen., sez. IV, 23 dicembre 2021 (ud. 17 dicembre 2021), n. 47010)

INDICE

pag.

Novità in materia di compliance normativa

2

Anticorruzione

5

Privacy

7

Giurisprudenza

9

vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere le notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailinglist.

BDO

NOVITÀ IN MATERIA DI COMPLIANCE NORMATIVA

AGENZIA PER LA SICUREZZA CYBERNETICA NAZIONALE: REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO

Prosegue il percorso di attuazione del sistema relativo alla cybersicurezza nazionale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2021, del D.P.C.M. n. 223 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) e del n. 224 (Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale).

Il primo regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Vengono definiti i principi ispiratori dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia, quali:

- a) autonomia e responsabilizzazione;
- b) efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;
- c) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto della disciplina sulla sicurezza;
- d) ottimale valorizzazione del capitale umano;
- e) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi ed ai fenomeni di corruzione e infiltrazione ad opera della criminalità organizzata;
- f) flessibilità e innovazione tecnologica;
- g) semplificazione dei processi di lavoro ed essenzialità, chiarezza;
- h) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni.

Vengono quindi definiti responsabilità, poteri, compiti e trattamento economico dei ruoli della struttura organizzativa dell'Agenzia nonché composizione e compiti degli organi di controllo (Collegio dei revisori dei conti, organismo indipendente di valutazione - OIV -) e dei comitati (Comitato di Vertice, Comitato tecnico-scientifico, Comitato di coordinamento e programmazione).

Infine, si stabilisce che, con provvedimento del Direttore generale, è adottato il codice etico dell'Agenzia che individua i principi guida del comportamento dei dipendenti di ruolo e di tutti coloro che operino a qualsiasi titolo presso l'Agenzia ed è istituito un garante del codice etico ai fini del controllo della sua osservanza, individuato nell'ambito del personale di ruolo dell'Agenzia.

Il secondo regolamento stabilisce l'inquadramento del personale di ruolo dell'Agenzia all'interno:

- dell'Area manageriale e alte professionalità,
- dell'Area operativa.

Nell'Area manageriale e alte professionalità sono previsti i seguenti segmenti professionali:

- a) Direttore centrale (Principal director);
- b) Direttore (Director);
- c) Consigliere (Advisor);
- d) Esperto (Expert).

Nell'Area operativa sono previsti i seguenti segmenti professionali:

- a) Coordinatore Supervisor);
- b) Assistente (Assistant).

Il personale dell'Area manageriale e alte professionalità svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo di Servizi generali e Divisioni, di consulenza per il Direttore generale, di gestione e sviluppo delle risorse umane, di organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, logistiche e tecnologiche dell'Agenzia. Il personale dell'Area operativa, inquadrato nel segmento professionale di Assistente, svolge i compiti di carattere operativo; il personale dell'Area operativa inquadrato nel segmento professionale di Coordinatore svolge i compiti di carattere operativo più complessi, anche di portata trasversale a più articolazioni dell'Agenzia.

Seguono le specifiche regolamentari relative alle assunzioni, all'orario di lavoro, congedi, aspettative, permessi, assenze, formazione, sistema di valutazione, trattamento economico, distacchi, trasferimenti, sistema disciplinare e cessazione del rapporto.

Fonte:

Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario, n. 306 del 27 dicembre 2021.



LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO E LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

A seguito delle modifiche approvate in Senato lo scorso dicembre, torna alla Camera dei Deputati il DDL in tema di reati contro il patrimonio culturale che spinge per riformare la materia al fine di inserire le fattispecie contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali all'interno del Codice Penale.

Al riguardo è bene ricordare che con beni culturali si intendono «*le cose mobili e immobili che propongono un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*», come riportato all'art. 2, co. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).

L'approvazione alla Camera di tale Decreto risulta rilevante in materia 231 in quanto lo stesso prevede una modifica del decreto legislativo n. 231 del 2001, che si riflette nell'estensione dei «reati 231» con l'introduzione di due nuovi articoli all'interno del catalogo.

La variazione implicherebbe la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche per delitti commessi contro il patrimonio culturale, se commessi ad interesse o a vantaggio dell'ente, da un soggetto apicale o suo sottoposto.

Di seguito sono rappresentati i due articoli:

- art. 25-*septesdecies* - Delitti contro il Patrimonio Culturale
- art. 25-*duodevicies* - Riciclaggio di Beni Culturali e devastazione e saccheggio di Beni Culturali e paesaggistici.

Si precisa che per entrambi, in caso di condanna per la commissione di un reato commesso ad interesse o vantaggio di un ente, la nuova disposizione prevede oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie anche la possibilità di applicare le sanzioni interdittive all'ente, fino alla interdizione definitiva dell'attività del medesimo ente.

Con riferimento all'articolo 25-*septesdecies*, si anticipa che il catalogo dei «reati 231», a seguito dell'approvazione alla Camera, verrà ampliato con le seguenti fattispecie:

- appropriazione indebita di Beni Culturali;
- uscita o esportazioni illecite di Beni Culturali;
- violazioni in materia di alienazione di Beni Culturali;
- importazione illecita di Beni Culturali;
- contraffazione di opere d'arte;
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di Beni Culturali e Paesaggistici;

- furto di beni culturali;
- ricettazione di beni culturali;
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.

L'articolo 25-*duodevicies*, invece, estende la responsabilità della persona giuridica ai reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di Beni Culturali e Paesaggistici.

Fonte:

[Atto Senato n. 882, Legislatura XVIII](#)



DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RELAZIONI ISTITUZIONALI PER LA RAPPRESENTANZA DI INTERESSI E ISTITUZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DEI RAPPRESENTANTI DI INTERESSI

In data 12 gennaio 2022 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge di iniziativa parlamentare volta a disciplinare l'attività di lobbying.

In particolare, la norma disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari, nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

La nuova norma si pone l'obiettivo di:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
- e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Le nuove disposizioni non si applicano a giornalisti e funzionari pubblici, per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione, a coloro che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione, ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri, ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute, nonché all'attività di rappresentanza di interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Il testo approvato dalla Camera, prevede l'istituzione presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi. Il Registro sarà costituito da una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e da una parte ad accesso pubblico, consultabile in via telematica.

I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi saranno tenuti ad iscriversi nel Registro.

L'art. 7 dispone oltretutto l'istituzione del Comitato di sorveglianza, che svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici.

Il Comitato di Sorveglianza adotta il Codice Deontologico che, all'atto dell'iscrizione, ciascun rappresentante di interessi si impegna a rispettare, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui gli stessi devono attenersi.

L'art. 11 interviene in materia di sanzioni, individuando il regime sanzionatorio per il rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione pubblica indetta dal decisore pubblico, quello per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico, nonché il regime sanzionatorio in caso di informazioni false od omissione di informazioni alla cui comunicazione il rappresentante di interessi è tenuto all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza.

Infine, viene stabilito che l'ISTAT provveda all'individuazione, nell'ambito della classificazione delle attività economiche (ATECO), di un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Fonte:

[Atto Camera n. 196, Legislatura XVIII](#)



ANTICORRUZIONE

WHISTLEBLOWING, PUBBLICATE LE FAQ ANAC

Il 17 dicembre 2021 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato sul proprio sito le FAQ in materia di whistleblowing, ovvero una serie di domande e risposte per disciplinare le segnalazioni di illecito pubblico.

Il documento contiene chiarimenti utili sulla disciplina relativa alla segnalazione degli illeciti all'interno degli enti, sia sotto il profilo organizzativo sia in riferimento alle concrete modalità di gestione delle segnalazioni.

Le FAQ fanno riferimento alle «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)», approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021. Nella predisposizione delle Linee guida, l'Autorità ha considerato i principi espressi in sede europea dalla Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, i cui termini di recepimento nell'ordinamento italiano sono scaduti al 31/12/2021.

Nelle FAQ l'Autorità Nazionale Anticorruzione specifica che la tutela del whistleblower rientra tra le misure generali di prevenzione della corruzione da introdurre nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di ogni amministrazione, per la quale devono essere disciplinate le modalità, preferibilmente informatiche, per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, i tempi di gestione ed i soggetti responsabili.

Le Linee Guida in materia di whistleblowing approvate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, hanno introdotto la figura del custode dell'identità quale ulteriore garanzia per la tutela della riservatezza del segnalante. Tale profilo non è obbligatorio, e può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) o può essere individuato un soggetto diverso. In tal caso, la scelta dovrà ricadere su un soggetto che abbia gli stessi requisiti di terzietà ed imparzialità che la legge impone per nominare il RPCT.

Nel caso in cui il ruolo di RPCT coincida con quello del custode dell'identità, il RPCT è l'unico soggetto competente a sbloccare i dati identificativi del segnalante. In tale ipotesi, il sistema deve registrare l'accesso all'identità da parte del RPCT, il quale è opportuno che "mantenga traccia delle ragioni che hanno reso necessario conoscere l'identità del segnalante".

Per quanto riguarda l'accesso del RPCT all'identità del segnalante, le FAQ specificano che, come previsto dalle Linee guida, è lecito esclusivamente su espresso consenso del custode dell'identità.

Pertanto, è opportuno che le amministrazioni disciplinino nel PTPCT i casi e le motivazioni per cui il custode dell'identità è autorizzato a rivelare i dati identificativi del segnalante al RPCT.

Nell'ipotesi di avvicendamento tra RPCT, le FAQ chiariscono che, secondo il principio di continuità dell'azione amministrativa, è necessario che il nuovo RPCT abbia accesso alle segnalazioni ricevute anche dal RPCT precedente, specie se il procedimento sulla segnalazione non è ancora concluso.

In merito ai termini della conservazione delle segnalazioni, che sono stati valutati con il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità Nazionale Anticorruzione precisa che i dati raccolti vanno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e che spetta a ciascuna amministrazione, in base alle esigenze specifiche, definire nel PTPCT o nell'atto organizzativo cui il Piano rinvia, modalità e termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati ai fini della procedura di whistleblowing. L'Autorità Nazionale Anticorruzione suggerisce nelle FAQ, sulla base anche della propria esperienza, di prevedere un termine minimo di conservazione delle segnalazioni pari almeno a 10 anni e, ove a seguito della segnalazione scaturisca un eventuale giudizio, di prolungare il termine fino alla conclusione del giudizio stesso.

Infine, le FAQ specificano che, per garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati, è raccomandata l'adozione di appositi e adeguati software per la gestione delle segnalazioni, che dispongano di adeguate misure di sicurezza che consentano la «pseudonimizzazione» dei dati identificativi del segnalante e la trasmissione dei dati mediante protocolli di trasmissione sicuri (ad es. HTTPS). Inoltre, è necessario che qualora l'accesso alla piattaforma informatica avvenga mediante dispositivi firewall o proxy, l'amministrazione garantisca la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione attraverso l'utilizzo di strumenti di «anonimizzazione» dei dati di navigazione, come ad esempio la tecnologia TOR.

Fonte:

[FAQ whistleblowing](#)



LEGGE EUROPEA 2019-2020: LE MODIFICHE AL CODICE APPALTI E GLI IMPATTI PER LE IMPRESE

Il 17 gennaio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020”, che entrerà in vigore dal 1° febbraio 2021.

Il provvedimento è costituito da 48 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti in diversi ambiti per adeguare i contenuti dell’ordinamento nazionale al diritto dell’Unione Europea. In particolare, l’articolo 10 apporta una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Una delle novità più rilevanti introdotte è l’abrogazione del comma 6 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, per cui il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall’importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

L’art. 10 dispone inoltre l’abrogazione delle lettere a) e d) del comma 4 dell’art. 105 del Codice, per cui viene consentito l’affidamento del subappalto anche al soggetto economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto e viene eliminato l’onere imposto al concorrente di dimostrare l’assenza in capo al suo subappaltatore dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del Codice, attribuendo in sostanza al subappaltatore la dimostrazione della assenza dei suddetti motivi di esclusione.

Le medesime innovazioni sono state previste anche per il subappalto nei contratti di concessione (art. 174 del Codice).

Altre novità riguardano proprio il citato articolo 80 del Codice, in cui al quinto periodo del comma 4 viene introdotta la possibilità dell’esclusione di un partecipante all’appalto dietro prova delle gravi violazioni fiscali e previdenziali. Le gravi violazioni non definitive in materia contributiva e previdenziale sono definite dal quarto periodo dell’articolo 80 stesso, mentre quelle fiscali saranno definite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in cui saranno definiti limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione. Tali violazioni, si specifica, “devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro”.

Ulteriori modifiche sono state apportate all’articolo 113-bis del Codice, in cui la normativa assegna un maggiore ruolo propulsivo all’esecutore, introducendo una disciplina di dettaglio relativa agli adempimenti posti a carico del direttore dei lavori, dell’esecutore e del responsabile unico del procedimento (RUP), in merito all’adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) e all’emissione del certificato di pagamento.

Fonte:

Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (G.U. n. 12 del 17 gennaio 2022)



PRIVACY

TELEMARKETING AGGRESSIVO. IL GARANTE PRIVACY SANZIONA ENEL ENERGIA

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto ad Enel Energia una sanzione di oltre 26 milioni e 500 mila euro per il trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini di telemarketing.

Oltre al pagamento della multa, la società dovrà adottare una serie di misure individuate dall'Autorità al fine di conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati.

Il provvedimento arriva al termine di una complessa attività avviata dal Garante, a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano:

- ricezione in nome e per conto di Enel Energia di telefonate promozionali indesiderate - anche tramite sistemi automatizzati (messaggi pre-registrati) -;
- difficoltà ad esercitare i diritti per la tutela dei propri dati personali;
- problemi relativi alla gestione dei dati nell'ambito dei servizi di fornitura energetica.

Dall'istruttoria svolta dal Garante è emersa un'attività di telemarketing effettuata nell'interesse di Enel in assenza di consenso da parte dell'interessato, oppure nei confronti di numerazioni telefoniche iscritte nel Registro delle opposizioni; in aggiunta, è stata ravvisato dall'Autorità un tardivo e/o mancato riscontro da parte del Titolare ad istanze di esercizio dei diritti di accesso ai dati personali o di opposizione al trattamento per finalità di marketing.

Alla sanzione pecuniaria si sommano ulteriori obblighi a carico di Enel Energia. Più nello specifico:

- necessità di comprovare che l'attivazione di offerte e servizi, oltre alla registrazione di contratti, avvenga solo a seguito di contatti promozionali effettuati dalla rete di vendita della società attraverso numerazioni telefoniche censite e iscritte al ROC - Registro degli Operatori di Comunicazione -;
- adozione di misure tecniche ed organizzative per consentire un agevole esercizio dei diritti dei titolari dei dati (es. diritto di opposizione).

Fonte:

[Telemarketing aggressivo. Il Garante privacy sanziona Enel Energia per... - Garante Privacy](#)

DATA BREACH, LE NUOVE LINEE GUIDA EDPB SULLA NOTIFICA

Il 14 dicembre 2021, l'European Data Protection Board (o EDPB) ha adottato la versione finale delle nuove linee guida in materia di data breach (ovvero, delle violazioni di dati personali che possono comportare un danno per i diritti e le libertà dell'interessato).

Lo scopo delle suddette linee guida, per titolari e responsabili, è quello di fornire indicazioni pratiche e concrete attraverso esempi specifici, oltre ad una serie di raccomandazioni da seguire nella fase di gestione del data breach, anche per la valutazione del rischio connesso allo stesso (valutazione cui, ai sensi di quanto previsto dal GDPR, sono connessi numerosi adempimenti di natura formale sia nei confronti dell'Autorità Garante che - se del caso - verso gli interessati).

Le linee guida in esame costituiscono un complemento delle linee guida WP 250 già redatte precedentemente, rappresentandone, in concreto, una specifica di taglio più pratico, che tiene conto delle novità introdotte dal GDPR e dalla casistica analizzata negli ultimi anni.

Fonte:

[Guidelines 01/2021 on Examples regarding Personal Data Breach Notification | European Data Protection Board \(europa.eu\)](#)



NOVITÀ IN TEMA DI REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI

In data 3 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 205, che nel capo IV prevede alcune importanti “Disposizioni ... in materia di protezione dei dati personali”.

In attesa del D.P.R. attuativo, queste le principali novità in materia di “Registro pubblico delle opposizioni”- di seguito anche solo «RPO» -:

- possono iscriversi al RPO - per tutte le utenze telefoniche fisse e mobili - gli interessati che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore - sempre per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, o ancora per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali -;
- nel RPO verranno inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati;
- con l'iscrizione al RPO si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche - fisse o mobili - per fini di pubblicità o di vendita, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. È fatta salva l'ipotesi di «consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi»;
- gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica, ovvero che compiono ricerche di mercato o invio di comunicazioni commerciali telefoniche con o senza l'intervento di un operatore umano, hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il Registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste;
- è vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri, anche non inseriti negli elenchi di abbonati;
- tutti gli operatori che svolgono attività di call center devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante, attraverso l'utilizzo di due codici o prefissi specifici individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Siamo in attesa di un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico - entro novanta giorni - volto ad attuare gli aggiornamenti previsti dalla Legge n. 205 del 3 dicembre 2021.

Fonte:
[Gazzetta Ufficiale](#)



GIURISPRUDENZA

ASSOLUZIONE DI SAIPEM PER RESPONSABILITÀ 231 (TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. X, 21 DICEMBRE 2021 (UD. 28 SETTEMBRE 2021), N. 9501)

Nella sentenza del 28 settembre 2021, che ha assolto Saipem e gli ex vertici della società in carica nel 2012 e nel 2013, il Tribunale di Milano (Sezione X Penale), ha riconosciuto la correttezza del comportamento di Saipem e del suo management. Dal recente deposito delle motivazioni è possibile analizzare le argomentazioni a supporto della piena assoluzione nel procedimento relativo ad illeciti contestati in occasione della predisposizione e della diffusione al mercato del comunicato stampa del 24 ottobre 2012 avente ad oggetto i risultati al 30 settembre 2012 e del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012.

In particolare, secondo i giudici, non sussiste l'ipotesi di reato di manipolazione del mercato con riferimento al comunicato stampa del 24 ottobre 2012 in quanto non sussisteva alcun obbligo per Saipem di comunicare i dati previsionali 2013. La consistente riduzione nel quarto trimestre del debito finanziario annunciata dalla Società ad ottobre 2012 inoltre, non era stata ritenuta certa ma condizionata alla risoluzione di claims in essere per i quali l'esistenza di negoziazioni e l'imminenza della chiusura delle stesse risulta essere stata ampiamente documentata nel corso del dibattimento. Inesistente anche l'ipotesi di reato di falso in bilancio 2012 e di manipolazione del mercato in relazione alla comunicazione al mercato di tale bilancio, in quanto la discrezionalità prevista dai principi contabili applicabili a Saipem è stata esercitata dalla Società e dai suoi ex vertici in modo non solo ragionevole ma anche giustificato.

Alla luce di tali assoluzioni, decade conseguentemente la collegata accusa di illecito amministrativo ex D.lgs. n. 231/01 in capo alla Società per i reati di manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali per cui la procura aveva chiesto al Collegio della X sezione penale di infliggere il pagamento di una sanzione pecuniaria di 600 mila euro.

In merito il Tribunale ha comunque rilevato sia l'assenza di interesse e vantaggio nel perpetrare gli ipotizzati reati, sia *“la presenza di un modello organizzativo di Saipem analiticamente predisposto e rigidamente proceduralizzato comprendente le linee guida per il bilancio relativamente alle commesse a lungo termine, la standard corporate procedure per la redazione dei project status report e la management system guideline sul market abuse”*. Il Tribunale ha altresì evidenziato come all'esito dell'istruttoria dibattimentale non sia emerso alcun elemento a sostegno della contestata inidoneità del Modello Organizzativo di Saipem a prevenire la consumazione dei delitti ascritti agli imputati.

Fonte:

Tribunale di Milano, Sez. X, 21 dicembre 2021 (ud. 28 settembre 2021), n. 9501



ILLICITÀ DELLA MEDIAZIONE ONEROSA (CASS. PEN., SEZ. VI, 13 GENNAIO 2022 (UD. 14 OTTOBRE 2022), N. 1182)

Con la sentenza n. 1182 del 13 gennaio 2022, la Corte di Cassazione Penale ha esaminato la questione del traffico di influenze illecite, disciplinato all'art. 346-bis c.p., alla luce delle vicende riguardanti la compravendita di mascherine cinesi realizzata dal Commissario Straordinario nelle prime fasi dell'emergenza sanitaria, durante la primavera del 2020.

Il caso riguardava l'attività svolta da un mediatore che si sarebbe fatto corrispondere da un gruppo di imprenditori una ingente somma di denaro per fare in modo che il Commissario Straordinario si rivolgesse a delle aziende individuate dal gruppo di imprenditori per la fornitura di dispositivi di protezione personale (mascherine).

In particolare, avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di denaro corrispondente al prezzo della mediazione illecita, il ricorrente denuncia il fatto che il reato previsto dall'art. 346 bis c.p. non coinciderebbe con il mero "traffico di influenza", essendo invece necessario che il contratto sia illecito; la illiceità dipenderebbe non dalla circostanza che il mediatore conosca o meno il pubblico agente, quanto, piuttosto, "dalla natura intrinsecamente illecita della mediazione".

Nell'esaminare il ricorso, i Giudici di legittimità hanno precisato che, anche dopo la novella del 2019, la materialità del fatto incriminato dall'art. 346-bis c.p. continua a descrivere due condotte tra loro alternative, che differiscono in ordine alla causa ed alla giustificazione della promessa/dazione del compratore di influenze.

Nella prima ipotesi, l'erogazione indebita costituisce il corrispettivo della mediazione illecita presso il pubblico agente (c.d. mediazione onerosa). Nella seconda, la corresponsione illecita è effettuata all'intermediario affinché questi, a sua volta, remunerati il soggetto pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni o poteri (c.d. mediazione gratuita). Nel primo caso il carattere di illecito della mediazione è più facilmente percepibile e configurabile atteso il carattere intrinsecamente ed auto-evidente illecito del contratto.

Quanto alla c.d. mediazione onerosa, l'utilità corrisposta dall'acquirente dell'influenza non è diretta, neppure in parte, a retribuire il pubblico agente, bensì costituisce il prezzo per l'intercessione promessa dal "faccendiere". In tali casi, la questione attiene alla individuazione delle condizioni in presenza delle quali può dirsi "illecita" una mediazione onerosa che - in assenza di pressioni estorsive o, più in generale, condizionamenti corruttivi - sia finalisticamente rivolta ad ottenere, un provvedimento ovvero un qualsiasi atto favorevole, anche discrezionale.

Sul punto, i Supremi Giudici hanno riportato che, in assenza di una disciplina organica del lobbismo, volta a disciplinare le "modalità abusive" di "contatto" tra mediatore e pubblico agente e, quindi, in mancanza di riferimenti chiari volti a definire la "illiceità modale" della mediazione, il connotato di illiceità della mediazione onerosa deve essere correlata allo "scopo", alla finalità dell'attività d'influenza.

La sentenza in commento conclude che il Tribunale di Roma ha fondato le proprie motivazioni sul sequestro preventivo su un assunto costitutivo che l'attività di mediazione trovava la propria giustificazione causale nel pregresso e consolidato rapporto personale con il Commissario Straordinario. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non contestabile il fatto che il gruppo di imprenditori coinvolti nella vicenda verosimilmente non si sarebbero "affidati" al mediatore, se non avessero saputo del rapporto di questi con il Commissario Straordinario e dunque della possibilità di conseguire un vantaggio in ragione proprio della relazione personale del mediatore con il pubblico agente.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che la fattispecie esaminata non renda di per sé illecita il "contratto" tra il committente e il mediatore e, di conseguenza, annullata l'ordinanza impugnata, rinvia per nuovo giudizio il Tribunale di Roma che non ha spiegato:

- a) quale fosse la finalità prospettica illecita di quella "mediazione", tenuto conto che nessuna irregolarità è stata nemmeno ipotizzata nella condotta e neppure in ordine alla legittimità dei contratti stipulati con le società;
- b) quale fosse la finalità di inquinamento della pubblica funzione che i contraenti si proponevano di realizzare;
- c) quale fosse il comportamento inquinante che il mediatore, nell'ottica della mediazione, avrebbe in astratto dovuto compiere.

Fonte:

Cass. pen., Sez. VI, 13 gennaio 2022 (ud. 14 ottobre 2022), n. 1182



LA CONFISCA PER I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (CASS. PEN., SEZ. IV, 23 DICEMBRE 2021 (UD. 17 DICEMBRE 2021), N. 47010)

Con la sentenza in commento i Giudici di legittimità si sono pronunciati in ordine all'imputazione a carico di una Società per il reato di cui all'art. 24 ter comma 2 del Decreto 231 derivante dalla condotta del proprio legale rappresentante cui veniva contestato di aver costituito, organizzato e gestito un'associazione per delinquere volta alla commissione di delitti di natura fiscale, attraverso la pianificazione contabile dell'attività e la costituzione di società cartiere utilizzate al duplice scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti in favore della Società imputata e di fungere, le stesse, da fittizie intestatarie dei contratti di lavoro nei cantieri di quest'ultima. L'associazione contestata era strutturata su tre livelli: al vertice vi era una società appaltatrice di importanti opere pubbliche, al secondo livello una società riconducibile ad alcuni degli imputati e al terzo le società cartiere. Il sistema era così strutturato: le cartiere emettevano fatture nei confronti della società vertice per vendite di merci o prestazioni di servizi e quest'ultima, a sua volta, emetteva nei confronti delle cartiere fatture in cui figurava subappaltatrice, in tal modo fatturando senza IVA (c.d. reverse charge), ed emetteva ri.ba a carico delle cartiere stesse poi pagate da queste ultime con denaro versato dalla società vertice quale fittizio pagamento delle fatture emesse dalle cartiere stesse. Parallelamente vi erano operazioni funzionali a porre la forza lavoro presente nei cantieri della società vertice alle fittizie dipendenze delle società cartiere, consentendo così alla società vertice di ottenere forza lavoro a prezzi bassi tale da consentirle di presentarsi alle gare di appalto con offerte estremamente favorevoli.

Venendo al nucleo centrale della sentenza la Corte muove da una contestazione sull'applicazione della confisca a fronte di reati che, all'epoca dei fatti, non rientravano nell'elenco dei reati presupposto 231. Sul punto, la Corte afferma:

- l'art. 19 del Decreto afferma che "1. nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto (...) 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato";
- il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale rispetto al reato presupposto;
- l'art. 19 contempla un'altra ipotesi di confisca obbligatoria, quella per equivalente, nei casi classici di ineseguibilità della confisca diretta;
- al fine di attribuire all'ente il conseguimento di un profitto a partire dall'illecito associativo è necessario considerare che il profitto del reato associativo, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente, è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati-fine;

- è il momento consumativo del reato che rileva ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto 231, art. 9 (tra cui la confisca) nel senso che, in base alla connessa previsione dell'art. 2 (principio di legalità), l'intera disciplina sanzionatoria del decreto non trova applicazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

In conclusione, è sulla base delle affermazioni riportate che la Corte, sul presupposto per cui una sanzione di natura ablativa (quale la confisca) non può essere fatta retroagire a condotte realizzate anteriormente alla rilevata esistenza dei presupposti e delle condizioni per la configurabilità della responsabilità dell'ente, annulla la sentenza impugnata per la parte relativa alla determinazione della somma confiscata per equivalente, rinviando a nuovo giudizio.

Fonte:

Cassazione Penale, Sez. IV, 23 dicembre 2021 (ud. 17 dicembre 2021), n. 47010



Contatti:
BDO Italia S.p.A.
ras@bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel: 02 58 20 1

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 7 febbraio 2022.

www.bdo.it



BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) – Flash Info Paper- Tutti i diritti riservati.